

## INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022 DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.11.2023

Il 30.11.2023 scade il termine per effettuare gli investimenti “prenotati”, ossia per i quali entro il 31.12.2022 è stato accettato l’ordine da parte del venditore e versato un acconto almeno pari al 20% del relativo costo, riferiti a:

- beni materiali e immateriali “generici”, al fine di usufruire del credito d’imposta del 6% ex art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- beni materiali “Industria 4.0”, al fine di usufruire del credito d’imposta nella maggior misura del 40%, anziché del 20%, ex art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020.

Per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” l’effettuazione dell’investimento prenotato nel 2022 doveva intervenire entro il 30.6.2023.

### CREDITO D’IMPOSTA BENI GENERICI - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi “generici”**, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi fino al 30.11.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La misura dell’agevolazione in esame risulta così individuata.


Beni materiali e immateriali “generici” nuovi	
<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055
10%  15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili • € 2.000.000 beni materiali • € 1.000.000 beni immateriali	limite massimo costi ammissibili • € 2.000.000 beni materiali • € 1.000.000 beni immateriali



Per i beni in esame l’agevolazione si esaurisce con gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023.

- Esempio 1** La Pini srl il 21.12.2022, a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, ha versato un acconto pari al 20% del costo per l’acquisto di un impianto.  
 Il bene è stato consegnato alla società ed entrato in funzione il 14.10.2023.  
 Considerato che:
- la “prenotazione” è intervenuta nel 2022;
  - l’investimento è effettuato entro il 30.11.2023;
- spetta il credito d’imposta nella misura del 6% del costo.  
 Il credito è utilizzabile in compensazione dal 2023, anno dell’entrata in funzione del bene.

**Esempio 2** La Abeti & Faggi snc il 7.7.2023 ha acquistato un'attrezzatura, consegnata alla società il 15.7.2023.  
 Considerato che relativamente a tale bene non è intervenuta la prenotazione nel 2022, il credito d'imposta non spetta.

**Esempio 3**  La ditta individuale Carla Querci il 28.12.2022, a seguito dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore, ha versato un acconto pari al 10% del costo per l'acquisto di un impianto.  
 Il bene è stato consegnato il 14.3.2023.  
 Poiché l'acconto versato nel 2022 è inferiore al 20%, il credito d'imposta non spetta.

### CREDITO D'IMPOSTA BENI "INDUSTRIA 4.0" - IMPRESE

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "**Industria 4.0**" spetta esclusivamente alle imprese.

#### BENI MATERIALI

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis
Fino a € 2.500.000	50%	<b>40%</b>	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	<b>20%</b>	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	<b>10%</b>	5% (*)
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	<b>limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000</b>	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(\*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

**Esempio 4**



La Luna srl il 20.12.2022, a seguito dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore, ha versato un acconto pari al 20% del costo (inferiore a € 2,5 milioni) per l'acquisto di un impianto "Industria 4.0".

Il bene è stato consegnato alla società il 5.9.2023 e interconnesso nel 2023.

Considerato che:

- la "prenotazione" è intervenuta nel 2022;
- l'investimento è effettuato entro il 30.11.2023;

spetta il credito d'imposta nella maggior misura del 40% del costo.

Il credito è utilizzabile in compensazione dal 2023, anno dell'interconnessione del bene.

**Esempio 5**



La Zeta & Zeta snc il 22.12.2022, a seguito dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore, ha versato un acconto pari al 20% del costo per l'acquisto di un macchinario "Industria 4.0".

Il bene è consegnato alla società il 15.12.2023.

Ancorché sia stato versato nel 2022 l'acconto in misura pari al 20%, posto che l'investimento risulta effettuato successivamente al 30.11.2023, il credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo (anziché nella maggior misura del 40%).

## BENI IMMATERIALI

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall'art. 21, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", la misura del credito d'imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B				
<b>Investimento</b> <b>16.11.2020 -</b> <b>31.12.2021</b>	<b>Investimento</b> <b>1.1.2022 -</b> <b>31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	<b>Investimento</b> <b>1.1.2023 -</b> <b>31.12.2023</b> (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)	<b>Investimento</b> <b>1.1.2024 -</b> <b>31.12.2024</b> (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)	<b>Investimento</b> <b>1.1.2025 -</b> <b>31.12.2025</b> (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
comma 1058	comma 1058 e art. 21, DL 50/22	comma 1058	comma 1058-bis	comma 1058-ter
20%	<b>50%</b>	20%	15%	10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	<b>limite massimo costi ammissibili € 1.000.000</b>	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Per tali beni:

- come sopra accennato, il termine per effettuare gli **investimenti prenotati entro il 31.12.2022** al fine di poter usufruire del credito d'imposta nella misura del 50% **scadeva il 30.6.2023** (se l'investimento è stato effettuato successivamente a tale data, il credito spetta nella minor misura del 20%);
- **entro il 31.12.2023** scade il termine per **effettuare gli investimenti ovvero prenotare** (tramite l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) gli investimenti al fine di beneficiare del **credito d'imposta nella misura del 20%** (anziché nella minor misura del 15% prevista per gli investimenti effettuati nel 2024).

### INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2022 E MOD. REDDITI 2023

Gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023 (30.6.2023 per i beni immateriali "Industria 4.0") vanno **indicati a rigo RU140 del mod. REDDITI 2023**, riportando il corrispondente credito d'imposta a rigo RU5, campo 2 e campo 3.

Nel mod. REDDITI 2024 tali investimenti non dovranno essere riportati a rigo RU140 riferito agli investimenti effettuati nel 2023, al fine di evitare duplicazioni del credito d'imposta.

		Investimenti diversi allegati A e B			Investimenti allegato A
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
		Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B
		4A	4B	4C	5
		,00	,00	,00	,00

### ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

*"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"*

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda *"univocamente i beni oggetto dell'investimento"*.

Inoltre, come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisi delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Merita infine evidenziare che con riferimento agli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** è necessario:

- disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.  
Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex DPR n. 445/2000;
- inviare una **comunicazione al MiMiT**, utilizzando lo specifico modello, entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.



La **mancata comunicazione** al MiMiT **non pregiudica** comunque la spettanza dell'agevolazione.

Si rammenta che per gli **investimenti effettuati nel 2022** il modello, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato:

– in formato elettronico **tramite PEC** al seguente indirizzo

[benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it)

– entro il termine di presentazione del mod. REDDITI 2023 ossia, in generale, **entro il 30.11.2023**.



Gli **investimenti prenotati nel 2022 ed effettuati entro il 30.11.2023** (30.6.2023 per i beni immateriali "Industria 4.0") dovranno essere indicati nella **comunicazione da effettuare entro il 30.11.2024**.

## UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24 (codice tributo "6935" per i beni generici, "6936" per i beni materiali Industria 4.0, "6937" per i beni immateriali Industria 4.0). L'utilizzo va effettuato:

- in **3 rate di pari importo**;
- a decorrere **dall'anno di entrata in funzione** (per i beni "generici") / **interconnessione** (per i beni Industria 4.0). Di conseguenza, con riferimento ai beni prenotati nel 2022 l'utilizzo del credito d'imposta relativo all'investimento è consentito dal 2023 per i beni entrati in funzione / interconnessi da tale anno.